COMMISSIONE IV

DIFESA

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LELIO LAGORIO**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Bellocchio ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza (2635) 3

Lagorio Lelio, *Presidente* 3, 4

Gorgoni Gaetano, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 4

Savio Gastone, *Relatore* 3

Senaldi Carlo, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 4

Disegno e proposta di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):

Senatori Saporito ed altri: Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati *(Approvati in un testo unificato dal Senato della Repubblica)* (2645) 4

Lagorio Lelio, *Presidente* 4, 6, 8, 9

Alberini Guido, *Relatore* 4

Mannino Antonino 7

Pellegatta Giovanni 8

Pisanu Giuseppe, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 6

Rebulla Luciano 8

Ronchi Edoardo 8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,55.

MARIA TERESA CAPECCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Bellocchio ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza (2635).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bellocchio, Rosini, Piro, Visco, Caria, Serrentino, Grilli Salvatore, d'Amato Luigi, Rubinacci, Ceruti e Cipriani: « Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza ».

Ricordo che, non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri, nella seduta odierna potrà essere svolta soltanto la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Savio ha facoltà di svolgere la relazione.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 2635, relativa alla modifica dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza, ha l'obiettivo di eliminare talune disparità di trattamento create dalla stessa legge n. 915.

Il primo comma dell'articolo 1 di tale legge stabilisce, in particolare, che il ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati ed anche in eccedenza di organici, i sottufficiali che si trovino collocati in ausiliaria, nonché i vicebrigadieri ed i militari di truppa del corpo in possesso di particolari requisiti.

In sede di applicazione della legge n. 915 si sono verificate talune disparità di trattamento, originate probabilmente dalla non esatta valutazione del requisito connesso al collocamento in ausiliaria che gli interessati debbono possedere per poter essere richiamati.

Con la proposta di modifica all'articolo 1 della legge n. 915, oggi al nostro esame, si tende al superamento dei legami cui è sottoposta l'anzidetta categoria del congedo, istituita, per i sottufficiali, con la legge 10 agosto 1983, n. 212, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Dall'applicazione della legge n. 915 sono rimasti esclusi i sottufficiali posti in congedo anteriormente al 1° gennaio 1985 (che non possono essere richiamati per effetto della loro appartenenza alla categoria della « riserva »), nonché i vicebrigadieri (già appuntati), collocati in congedo per raggiunti limiti di età che, richiamati in forza di altre disposizioni le-

gislative, siano stati promossi al grado superiore durante il servizio temporaneo prolungatosi oltre 12 mesi. Tali categorie non possono usufruire del nuovo richiamo, non essendosi mai proceduto nei loro confronti al collocamento in ausiliaria.

Sulla base di tali valutazioni si è, dunque, ritenuto opportuno proporre la modifica dell'articolo 1 della legge n. 915, al fine di consentire il rientro in servizio dei richiedenti interessati che godano ancora dei requisiti previsti.

È doveroso, infine, sottolineare che i militari richiamati ai sensi della nuova legge non potranno essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989.

Per le ragioni fin qui esposte, raccomando alla Commissione l'approvazione della proposta di legge n. 2635.

Preannuncio, altresì, la presentazione del seguente emendamento, con il quale, recependo le osservazioni del Ministero del tesoro, viene modificata la copertura indicata all'articolo 2 del testo in esame; la copertura, infatti, viene posta a carico del capitolo 3008 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze che, diversamente dal capitolo 3001, presenta un'adeguata disponibilità:

All'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 1988, mediante riduzione di lire 372,334 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 3008 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e per l'anno 1989, mediante riduzione di lire 891 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro utilizzando la quota per il 1989 dell'accantonamento inerente « Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza ».

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, onorevole Savio, il cui stile « tacitiano » è sempre stato apprezzato da tutti.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di stato per la difesa.* Concordo con le valutazioni espresse dal relatore e mi dichiaro favorevole alla riformulazione della copertura finanziaria da lui proposta con l'emendamento testé preannunciato.

CARLO SENALDI, *Sottosegretario di stato per le finanze.* Esprimo parere favorevole sulla proposta di legge n. 2635 e sull'emendamento preannunciato dal relatore. Il capitolo 3008, infatti, presenta una disponibilità di ben 23 miliardi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno e della proposta di legge senatori Saporito ed altri: Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (2645).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e della proposta di legge di iniziativa dei senatori Saporito, Di Stefano, Di Lembo, De Cinque e Butini: « Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati », già approvati in un testo unificato dal Senato nella seduta del 27 aprile 1988.

L'onorevole Alberini ha facoltà di svolgere la relazione.

GUIDO ALBERINI, *Relatore.* Volendo delineare la storia del provvedimento al nostro esame, dovremmo risalire al regio decreto n. 645 del 1923, secondo cui tutte le forze aeree militari venivano attribuite all'aeronautica. Dopo lunghi dibattiti, polemiche e discussioni, le tragiche esperienze della seconda guerra mondiale, i conflitti degli ultimi anni, nonché le mutate esigenze operative hanno reso evidente la necessità di modificare la competenza che, in modo esclusivo, era attri-

buita all'areonautica militare. Potrebbe essere interessante, pertanto, rilevare i passaggi significativi che, negli ultimi tre o quattro anni, hanno caratterizzato il dibattito sul problema dell'aviazione di marina, per la cui istituzione vi fu, nel dicembre del 1984, un'iniziativa legislativa da parte di diciannove senatori appartenenti a più gruppi politici; successivamente, fu affrontato il problema del sostegno aereo alle forze navali operanti prevedendo anche l'impiego di aerei imbarcati, dopo che la questione era stata affrontata anche a livello delle forze armate e dibattuta in sede di comitato dei capi di stato maggiore. Nel marzo del 1987, veniva approvato, in sede referente, un disegno di legge, di iniziativa del ministro della difesa, onorevole Spadolini, che veniva però a decadere a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere; sempre in tema di rapporti interforze, la Commissione difesa promuoveva audizioni, a seguito delle quali i capi di stato maggiore manifestavano, il 9 giugno 1987, il loro assenso all'istituzione di un'aviazione di marina.

Il provvedimento al nostro esame è il testo unificato, approvato dal Senato, della proposta di legge di iniziativa dei senatori Saporito ed altri e del disegno di legge presentato dal ministro Zanone di concerto con i ministri Colombo e Amato. Credo sia opportuno chiarire subito che il testo di cui discutiamo è teso, esclusivamente, ad offrire previsioni di carattere generale e normativo riferite a questioni di carattere ordinativo e giuridico-formale. Esso non tende, pertanto, a modificare la centralità dell'areonautica militare, cui spetta il compito di organizzare, dirigere, coordinare e controllare tutti i sistemi destinati alla difesa aerea.

Credo che quest'ultima affermazione meriti di essere sottolineata, poiché il provvedimento si limita a prendere in considerazione la possibilità, per la marina, di imbarcare aerei sui propri mezzi per la difesa delle navi. È prevista , cioè, la semplice e riduttiva introduzione di una norma che consenta, alla marina militare, l'utilizzazione dei propri aerei per garantire la difesa delle unità navali.

Come accennato all'inizio, il regio decreto n. 645, del 1923, riconosceva l'areonautica come l'unica organizzazione competente responsabile per l'utilizzazione di quello che era allora ritenuto un nuovo sistema d'arma, e la soluzione adottata sembrava essere la più idonea ad assicurare unicità di indirizzo e di gestione.

Con il disegno di legge oggi alla nostra attenzione non s'intende sconvolgere o modificare quest'esigenza di unitario sviluppo della difesa aerea, considerata ancora valida. Tuttavia, alla luce dei conflitti verificatisi negli ultimi anni e dello straordinario processo di innovazione tecnologica del supporto aereo da terra, si ritiene che sussista, per le unità della marina militare, l'esigenza di una protezione diretta e di un'immediata reazione antiaerea, tramite l'utilizzazione di aerei imbarcati. Il testo in esame contiene perciò la previsione della possibilità, per la marina, di integrare la propria difesa con mezzi aerei di più pronta e diretta disponibilità.

Ritengo che una tale necessità difensiva sia acuita dallo sviluppo di alcuni tipi di missili, come quelli mare-mare o aria-mare, che consentono a vettori aerei o navali di colpire anche a distanza.

Devo ricordare che il decreto prima citato ha già subìto modificazioni o aggiustamenti evolutivi, con una determinazione ministeriale del 1956 che ha previsto la costituzione dell'aviazione leggera dell'esercito, e con la successiva dotazione di impianti elicotteristici per le forze armate dell'esercito e della marina, sancita poi dalla legge n. 247 del 1958; infine, la legge n. 979 del 1982 previde che le capitanerie dei porti e la guardia di finanza potessero dotarsi di mezzi aerei.

Il testo al nostro esame tende a rendere ulteriormente più adeguato l'assetto ordinativo, sancendo l'appartenenza organica alla marina degli aerei da essa imbarcati sui propri mezzi.

Il disegno di legge – che, come ho detto, modifica parzialmente il decreto del 1923, lasciandone inalterata la strut-

tura centrale – prevede all'articolo 1 la possibilità che la marina possa munirsi di una componente aerea imbarcata e l'appartenenza organica dei relativi mezzi alla marina militare.

All'articolo 2 vi è la riaffermazione della competenza dell'aeronautica in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi di difesa aerea, ivi compresi gli aerei imbarcati, quando siano chiamati a concorrere alla difesa del territorio.

L'articolo 3 prevede la possibilità che gli aerei imbarcati, normalmente pilotati da ufficiali piloti della marina, possano essere affidati anche a piloti dell'aereonautica militare.

Con l'articolo 4 si vuole impedire ogni possibilità di duplicazione di organismi o sovrapposizione di attività, con il pericolo di creare una «seconda aviazione »; pertanto, si dichiara che la marina militare si avvale, per gli studi, le sperimentazioni ed i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tenici dell'areonautica militare e delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.

Credo quindi che anche la nostra Commissione possa approvare il disegno di legge, considerando l'esigenza di un miglioramento inteso a recepire le normali e più attuali necessità difensive delle nostre forze armate, e tenendo presente che il testo non vuole in nessun modo sovvertire gli obiettivi esclusivamente difensivi che la Costituzione ha assegnato alle nostre forze armate, e che l'Italia ha,, anche nell'ambito delle alleanze internazionali, confermati.

L'articolo 5, infine, prevede la copertura finanziaria, che per il 1989 è fissata in duemila milioni, da utilizzarsi per studi di collaudo e di sperimentazione, e posti a carico del capitolo 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1988, che contempla appunto: « spese per la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi e dei materiali per la marina ».

Onorevoli colleghi, senz'altro il dibattito consentirà poi di sviluppare molte considerazioni che, nella mia relazione, sono semplicemente accennate, ed in sede di replica avrò modo di rispondere alle eventuali osservazioni che certamente possono essere fatte intorno a questo tema, il quale da anni viene discusso, registrando posizioni diverse.

Desidero tuttavia sottolineare che il disegno di legge in esame intende realizzare precisi obiettivi: innanzitutto, quello di ridurre la vulnerabilità della flotta, e poi quello di adeguare le capacità difensive aereonavali, integrando, per quanto riguarda le unità navali, la possibilità di difendersi, e quindi di sopravvivere.

Siamo convinti del fatto che, in larga misura, il dibattito di questi anni abbia dato risposte esaurienti ai problemi che erano stati posti, quali il rapporto tra costi e validità delle prestazioni, la presenza di un'aviazione di marina nell'ambito di una concezione interforze, il presunto stravolgimento del modello di difesa. Confido perciò che la nostra Commissione voglia approvare il disegno di legge nel testo oggi al nostro esame, considerando importante che anche la Camera impegni il Governo a farsi carico di studiare il problema dell'aggiornamento della normativa, attualmente vigente a seguito della determinazione ministeriale del 1956, cioè quella che limita l'uso, da parte dell'esercito, di aerei di peso non superiore a 1.500 chilogrammi.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, onorevole Alberini, che ha riassunto nei termini essenziali il contenuto di un dibattito avviato da oltre 60 anni.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Riservandomi di intervenire nella discussione in un momento successivo, dichiaro di concordare con le osservazioni formulate dal relatore e mi unisco al suo invito affinché il provvedimento al nostro esame sia approvato in tempi brevi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONINO MANNINO. Poiché il gruppo comunista intende chiedere formalmente la rimessione all'Assemblea del provvedimento al nostro esame, il mio intervento, mi si consenta la battuta, ha lo scopo di chiudere, piuttosto che aprire, la discussione sulle linee generali. Ove la Commissione intenda comunque iniziare la discussione, la si potrebbe considerare una discussione in sede referente.

La questione della quale discutiamo si « trascina » da molto tempo e si inserisce oggi in una contingenza che impone una più attenta meditazione. Il gruppo comunista, in particolare, ritiene che il provvedimento al nostro esame sanzioni in qualche modo una decisione, assunta di fatto dalla marina e dal Ministero della difesa, concretizzatasi con il trasferimento di una competenza, che un tempo riguardava la costruzione di navi portaelicotteri e che oggi, invece, si riferisce alla costruzione di vere e proprie portaerei, anche se leggere.

La posizione della marina italiana non si è espressa in una direzione sufficientemente chiara, soprattutto in merito all'utilizzazione di tali navi in un paese come l'Italia, ossia una penisola che può essere protetta attraverso le strutture esistenti (mi riferisco, in particolare, all'aviazione) ed i cui porti possono essere difesi o riconquistati senza dover necessariamente ricorrere alle portaerei.

Occorre, infatti, considerare la questione delle distanze e, nel contempo, il fatto che non appaiono risolti (anzi, il provvedimento di cui ci stiamo occupando li acutizza ulteriormente) i problemi relativi alla titolarità del comando ed al coordinamento di una efficiente direzione interforze, soprattutto in situazioni di emergenza.

La proposta di legge in esame non risolve la questione, anzi la complica, nel momento in cui prevede la possibilità che all'interno di una struttura facente capo alla marina siano utilizzati piloti dell'aeronautica.

Nei paesi che dispongono di navi portaerei il problema è stato risolto in modo omogeneo. Negli Stati Uniti, per esempio, i piloti della marina sono ufficiali della marina militare e seguono la carriera di tale corpo: diventano ammiragli, comandano mezzi navali e dirigono operazioni aeronavali.

Con l'approvazione della proposta di legge n. 2645 la direzione delle operazioni militari, nel corso delle quali si utilizzano portaerei,sarebbe affidata a tutti gli effetti a chi dispone del mezzo aereo. In tal modo si configura la possibilità che i comandanti dell'aeronautica possano divenire ammiragli.

Per le ragioni indicate in precedenza, ed anche per quest'ultima valutazione di merito, il gruppo comunista ritiene opportuno che la discussione sia affrontata dall'Assemblea, così come, del resto, è avvenuto al Senato. In tal modo si agevolerebbero un esame più approfondito della questione e la ricerca delle soluzioni più adeguate. Il gruppo comunista, ovviamente, si assume la piena responsabilità della richiesta di rimessione in Assemblea, che formalizzeremo al più presto.

Il Senato ha già approvato la cosiddetta « legge Alberini », riformulata dal senatore Giacché, opportunamente perfezionata per consentire l'emanazione delle leggi collegate a prospettive di ammodernamento, nonché di quelle che si riferiscono alla spesa del Ministero della difesa. A proposito di queste ultime, vanno sottolineate sia la questione delle procedure di spesa, sia quella della trasparenza delle medesime da parte del Ministero della difesa. È noto a tutti che si sta predisponendo una sorta di « assalto alla diligenza », singolarmente organizzata in una fase delicata della vita dello Stato: nel momento in cui si cerca di ridurre l'indebitamento pubblico, attuando tagli alla spesa, si elabora un programma straordinario comportante un onere di 28-30 mila miliardi, senza per altro tener conto del fatto che le portaerei impegnate nel Golfo Persico, ormai obsolete, sono destinate ad essere sostituite. Se a ciò si aggiunge che il ministro della difesa ha firmato l'accordo per il

programma EFA e si è impegnato per l'acquisto dei missili Patriot, appare evidente, a mio avviso, che la valutazione di tali programmi debba essere complessiva ed affidata esclusivamente al giudizio dell'Assemblea.

LUCIANO REBULLA. Desidero esprimere, a nome del gruppo democristiano, una netta disapprovazione del comportamento del gruppo comunista. A noi sembra, infatti, che i lavori parlamentari siano già gravosamente appesantiti, per cui impegnare l'Assemblea su un provvedimento come questo, da tempo oggetto di dibattiti tra le forze politiche ed i soggetti specificamente competenti, significherebbe soltanto rinviarne l'esame a tempi indefiniti.

Indipendentemente, quindi, dalla decisione di merito che sarà alla fine adottata, ritengo che una decisione debba essere presa in questa sede, dal momento che il provvedimento tende, in definitiva, soltanto a stabilire il principio – per il quale la relazione svolta dal collega Alberini ha offerto un preciso quadro di riferimento – che la marina possa disporre di mezzi autonomi per la propria difesa.

Ben diversa, invece, è la questione concernente i programmi straordinari di mezzi militari, a proposito della quale non posso, al momento, che riconfermare la posizione espressa dal mio gruppo sia in questa, sia nella precedente legislatura, e cioè che programmi di tale dimensione e portata debbono richiedere un coinvolgimento dell'Assemblea. In termini di spesa, infatti, l'impegno sarebbe assai pesante, e tale, comunque, da non potervi far fronte soltanto con il bilancio ordinario della difesa.

Ci troviamo quindi di fronte a due questioni ben distinte. Comunque, qualora il gruppo comunista mantenesse il suo rifiuto a proseguire la discussione del provvedimento in sede legislativa, suggerirei di chiedere che l'esame dello stesso possa proseguire nella sede redigente. Ritengo che questa alternativa ci consentirebbe di svolgere in Assemblea un dibattito assai rapido, dopo aver discusso in Commissione sulle modifiche che si riterrà opportuno apportare al testo. Se esiste il problema di un momento autorevole per una scelta che riconosco essere profondamente innovativa per le nostre forze armate, questa potrebbe essere, appunto, la modalità da adottare, che ci consentirebbe di procedere anche abbastanza celermente.

EDOARDO RONCHI. Esprimo apprezzamento per l'iniziativa del gruppo comunista, che del resto coincide con una del gruppo di democrazia proletaria, la quale puntava a rinviare in Assemblea il dibattito su questo progetto di legge. Perciò, pur non volendo entrare in una discussione che dovrà probabilmente essere riaperta, desidero motivare la mia adesione alla richiesta di rimessione in Assemblea.

Quello al nostro esame è un provvedimento con rilevanti implicazioni, sotto il profilo sia dottrinario e attinente alle strategie militari del nostro paese, sia finanziario, per i costi conseguenti che saranno notevoli. Il collega Rebulla afferma che si dà solo una possibilità: ma, di fatto, si sa che tale possibilità verrà utilizzata, e quindi l'impegno finanziario non sarà irrilevante. L'importanza militare di questo provvedimento deriva dal fatto che la copertura aerea serve per operazioni lontane dal territorio nazionale, di « lungo braccio », le quali potrebbero non avere caratteristiche difensive: si tratta di un dato preoccupante, anche per l'*escalation* che può comportare sul piano delle spese militari.

GIOVANNI PELLEGATTA. Il gruppo del MSI-destra nazionale ha già espresso al Senato una valutazione positiva del disegno di legge; non mi resta quindi che associarmi alla richiesta del collega Rebulla, in ordine all'assegnazione del provvedimento alla nostra Commissione in

sede redigente. In tal modo, si snelliranno i lavori, senza nulla togliere a chi desidera approfondire il dibattito sul testo in esame ed apportare modifiche.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che è pervenuta formale richiesta, da parte del gruppo comunista, di rimessione in Assemnlea del provvedimento, corredata dal numero di firme richiesto dall'articolo 92 del regolamento. La discussione del progetto di legge è pertanto sospesa e lo stesso sarà rimesso all'Assemblea.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO